

STATUTO

IGS S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA
VIALE DEGLI ULIVI 5

Numero REA: NA - 815438

Codice fiscale: 06435711210

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-01-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto raccolta n. 14295	
	STATUTO DELLA SOCIETÀ	
	"IGS S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	Art. 1 (Denominazione)	
	È costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli	
	2463 e 2470 c.c. e del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.	
	155 una società a responsabilità limitata impresa sociale a-	
	vente la denominazione sociale	
	"IGS S.R.L. IMPRESA SOCIALE"	
	Art. 2 (Sede)	
	1. La società impresa sociale ha sede in San Sebastiano al	
	Vesuvio (NA).	
	2. L'adozione della delibera e la comunicazione al competente	
	Registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento	
	di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spetta all'orga-	
	no di amministrazione.	
	3. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia	
	all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie,	
	uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministra-	
	tivo.	
	Art. 3 (Durata)	
	La durata della società impresa sociale è fissata fino al 31	
	dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei so-	
	ci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	

	1. La società impresa sociale ha per oggetto la seguente attività:	
	- operare nel campo dell'educazione, istruzione e formazione,	
	ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, recante delega al	
	Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia	
	di istruzione e formazione professionale;	
	- svolgere attività di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della Legge 15 dicembre 2004 n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di	
	diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;	
	- occuparsi della valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui	
	al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;	
	- turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della	
	Legge 29 marzo 2001 n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- ricerca ed erogazione di servizi culturali;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;	

	- promuovere, erogare e gestire corsi di formazione, anche	
	professionale, attività integrative scolastiche ed occupazio-	
	nali, stage aziendali, altri servizi di istruzione e forma-	
	zione;	
	- favorire, divulgare e realizzare iniziative idonee a pro-	
	muovere e valorizzare la cultura d'impresa;	
	- erogare servizi di supporto alla creazione ed alla gestione	
	d'imprese:	
	- produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico,	
	tecnico, culturale e didattico con ogni mezzo che la tecnolo-	
	gia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori;	
	- promuovere la creazione di strumenti di comunicazione e di	
	informazione indipendenti, promuovere la costruzione di ini-	
	ziative di carattere culturale e sociale quali, a solo titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, spettacoli musicali, teatra-	
	li e cinematografici, mostre d'arte, attività sportive, ini-	
	ziative di aggregazione e socializzazione, viaggi, eventi,	
	incontri, fiere, dibattiti e seminari;	
	- assumere da parte di enti pubblici e privati incarichi per	
	studi di fattibilità economica, finanziaria ed il relativo	
	approntamento di piani di interventi finanziari volti al ri-	
	sanamento, al miglioramento operativo o all'adeguamento alle	
	normative in aziende e/o enti, sia persone fisiche che giuri-	
	diche.	
	La società ha inoltre ad oggetto:	

	- l'attività diretta alla instaurazione di tutti i necessari	
	rapporti tra soggetti richiedenti e/o enti erogatori di fi-	
	nanziamenti di ogni genere, sia a breve che a medio e lungo	
	termine;	
	- la fornitura di servizi volti al risanamento ed al miglio-	
	ramento operativo dei committenti, ivi compresi corsi di for-	
	mazione e di qualificazione, la cura delle relazioni esterne	
	nelle pubbliche relazioni della comunicazione d'impresa, ivi	
	compresa la definizione e l'organizzazione di campagne pub-	
	blicitarie, di indagini e ricerche di mercato, l'organizza-	
	zione di congressi e manifestazioni per enti pubblici e pri-	
	vati, sia persone fisiche che giuridiche.	
	La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad	
	esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazio-	
	ne dell'oggetto sociale e così fra l'altro:	
	- fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, ban-	
	carie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la	
	permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti	
	immobiliari;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti	
	di credito, banche, società e privati, concedendo le opportu-	
	ne garanzie reali e personali;	
	- partecipare ad associazioni, consorzi, raggruppamenti tem-	
	poranei di imprese e reti di imprese;	
	- collaborare con soggetti pubblici e privati per l'attuazio-	

	ne dell'oggetto sociale.	
	Sempre in via strumentale al conseguimento dell'oggetto so-	
	ciale, la società, in modo non prevalente e comunque non nei	
	confronti del pubblico, può:	
	- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbli-	
	gazioni assunte da terzi;	
	- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed	
	imprese, nel rispetto delle disposizioni di legge ed escluso	
	in ogni caso il collocamento dei titoli.	
	La società potrà godere di tutte le agevolazioni finanziarie,	
	in conto capitali, interessi o in conto esercizio, tributarie	
	e previdenziali previste dall'attuale normativa regionale,	
	nazionale o comunitarie o in futuro assumibili in forza di e-	
	manande disposizioni legislative.	
	2. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società	
	impresa sociale potrà inoltre compiere, nei limiti di legge,	
	tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie,	
	immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, nonché,	
	non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei con-	
	fronti del pubblico, potrà assumere interessenze o participa-	
	zioni in altre società costituite o costituende aventi lo	
	stesso scopo o scopi complementari o affini.	
	3. La società impresa sociale, inoltre, promuove, sostiene e	
	diffonde l'impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni	
	private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice	

	civile, che esercitano in via stabile e principale una atti-	
	vità economica organizzata al fine della produzione o dello	
	scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a rea-	
	lizzare finalità di interesse generale, come definita nel-	
	l'articolo 1 e seguenti del Decreto Legislativo 24 marzo 2006	
	n. 155.	
	4. La società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivi;	
	pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati	
	allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento	
	del patrimonio della Società.	
	Art. 5 (Capitale sociale)	
	1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola	
	zerozero) .	
	2. Il capitale può essere aumentato sulla base delle norme di	
	legge; quindi possono essere conferiti tutti gli elementi	
	dell'attivo suscettibili di valutazione economica ai sensi	
	dell'articolo 2464 e ss., c.c.	
	3. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante	
	nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo	
	in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e nella	
	decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio	
	del diritto di opzione, che in nessun caso potrà essere inferiore	
	a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che	
	l'aumento può essere sottoscritto.	

	4. La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministra-	
	tivo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; detta co-	
	municazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiari-	
	no, contestualmente alla decisione di aumento del capitale,	
	di essere informati dell'offerta di opzione e del termine re-	
	lativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del	
	diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione al Re-	
	gistro Imprese della decisione di aumento.	
	5. È consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in mi-	
	sura non proporzionale ai conferimenti.	
	6. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale	
	alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	7. Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a	
	singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazio-	
	ne della società impresa sociale. Tali diritti sono personali	
	e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né	
	per atto inter vivos né mortis causa. Possono essere modifi-	
	cati solo con il consenso di tutti i soci o a maggioranza	
	purché venga assicurato il diritto di recesso al socio assen-	
	te, dissenziente o astenuto.	
	8. Fermo quanto sopra, ai sensi della lett. m) dell'articolo	
	2, del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155, la società	
	impresa sociale dovrà essere partecipata in misura superiore	
	al settanta per cento del capitale sociale da organizzazioni	
	che esercitano un'impresa sociale.	

	Art. 7 (Ammissione di nuovi soci)	
	Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia	
	mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale,	
	sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni	
	sociali, deve avvenire secondo il principio di non discrimi-	
	nazione.	
	Articolo 9 (Decisioni dei soci)	
	1. Sono riservate alla competenza dei soci:	
	a. l'approvazione del bilancio;	
	b. la nomina dell'organo amministrativo;	
	c. la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sinda-	
	cale ovvero del sindaco unico;	
	d. le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto co-	
	stitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, c.c.,	
	le decisioni dei soci possono essere adottate mediante con-	
	sultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto.	
	3. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indi-	
	cate nel precedente articolo 9, lettere d) ed e), nonché in	
	tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più ammi-	
	nistratori o un numero di soci che rappresentano almeno un	

	terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono es-	
	sere adottate mediante deliberazione assembleare.	
	Art. 12 (Assemblea dei soci)	
	1. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso	
	la sede sociale o anche in altro luogo, con avviso contenente	
	l'ordine del giorno da spedirsi ai soci mediante lettera rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno o, in caso di urgenza, me-	
	diate telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica,	
	non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'Assem-	
	blea.	
	2. L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condi-	
	zione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi	
	di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione o dall'amministratore unico o da uno degli	
	amministratori o, in caso di loro assenza od impedimento, da	
	altra persona designata dagli intervenuti.	
	4. L'Assemblea delibera con la maggioranza del capitale so-	
	ciale sia in prima che in seconda convocazione. Ogni socio ha	
	diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in	
	misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla	
	legge e dal presente statuto, lo stesso deve esercitarsi nei	

	termini e con le modalità di cui all'articolo 2437-bis c.c.	
	Art. 16 (Esclusione del socio)	
	1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge.	
	2. Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'Assemblea.	
	Art. 17 (Requisiti di onorabilità delle cariche sociali)	
	I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto prescritto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:	
	- assenza di procedimenti e carichi pendenti;	
	- accertata esperienza nelle attività della società impresa sociale;	
	- mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.	
	Art. 18 (Amministrazione)	
	1. La società è amministrata da uno o più amministratori, anche non soci, nominati la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e dei compensi.	
	2. All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione della società e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza	

	tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente	
	riservato alla competenza dell'Assemblea dei soci.	
	3. Qualora l'amministrazione venga affidata a più persone,	
	può prevedersi che queste costituiscano un Consiglio di ammi-	
	nistrazione, oppure possano essere nominati amministratori	
	con poteri disgiunti o congiunti, con i limiti in tal caso di	
	cui all'articolo 2475, ultimo comma, c.c.. In mancanza di	
	qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle	
	modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti	
	poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiunta-	
	mente tra loro.	
	4. Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delega-	
	ti fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge.	
	5. Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica	
	per il periodo di tempo stabilito dall'Assemblea e comunque	
	fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo eser-	
	cizio del periodo in carica.	
	Art. 20 (Il Consiglio di Amministrazione)	
	1. Il Consiglio è convocato dal Presidente e in caso di sua	
	assenza o impedimento dal consigliere più anziano di età,	
	presso la sede sociale o in altro luogo, mediante comunica-	
	zione inviata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni pri-	
	ma di quello fissato per l'adunanza.	
	2. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due	
	giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma, di fax,	

	od e-mail.	
	3. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione	
	del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri	
	in carica e dei sindaci effettivi se nominati.	
	4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute da un ammini-	
	stratore designato, di volta in volta, dagli intervenuti.	
	5. Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta	
	la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.	
	6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di	
	amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconfe-	
	renza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati e sia loro consentito seguire la discussione e	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di	
	Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova	
	il Presidente della riunione ed il Segretario, onde consenti-	
	re la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo	
	libro.	
	7. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei consiglieri intervenuti.	
	8. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla	
	quale accede il Presidente, salvo il caso in cui il Consiglio	
	sia formato da soli due membri.	
	Art. 24 (Organo di controllo)	
	1. Nei casi in cui sia obbligatorio - a norma dell'articolo	

	11 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155, nel caso del	
	superamento di due dei limiti indicati nel primo comma del-	
	l'articolo 2435-bis c.c. ridotti della metà - o ove l'assem-	
	blea lo decida, la società è sottoposta al controllo o di un	
	collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti oppure di un sindaco unico su apposita scelta del-	
	l'assemblea.	
	2. I sindaci o il sindaco unico durano in carica tre esercizi	
	e sono rieleggibili.	
	3. Il collegio sindacale oppure il sindaco unico vigilano	
	sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.	
	Esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza	
	delle finalità sociali da parte dell'impresa. Di detto moni-	
	toraggio deve essere data risultanza in sede di relazione del	
	bilancio sociale.	
	4. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia eserci-	
	tata dal collegio sindacale oppure dal sindaco unico tutti i	
	membri devono essere iscritti nell'apposito Registro.	
	Art. 27 (Liquidazione e scioglimento)	
	1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea, ai	
	sensi dell'articolo 2487 c.c., determina il numero dei liqui-	
	datori e le regole di funzionamento del collegio in caso di	
	pluralità di liquidatori, delibera la nomina degli stessi con	

	l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza	
	della società.	
	2. In caso di estinzione della società per qualunque causa,	
	la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo	
	patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale con analoghe finalità, previa autorizzazione del Mi-	
	nistero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'arti-	
	colo 13 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155.	
	Art. 30 (Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari del-	
	le attività)	
	1. I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti moda-	
	lità:	
	- partecipazione e condivisione delle finalità della società	
	impresa sociale;	
	- organizzazione conseguente del lavoro attraverso incontri	
	periodici informativi e consultivi.	
	2. I destinatari delle attività devono essere coinvolti con	
	le seguenti modalità: incontri periodici di verifica della	
	qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gra-	
	dimento con facoltà di avanzare proposte.	
	Art. 31 (Clausola conciliativa)	
	1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o	
	tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibi-	
	li relativi al rapporto sociale, nonché qualsiasi controver-	
	sia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o	

16 di 16